



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE TURISMO, ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE E SVILUPPO
AREA COMMERCIO**

ATTO N. ORDS 7

Torino, 31/03/2020

ORDINANZA

OGGETTO: ULTERIORI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA N. 5 DEL 22 MARZO 2020

Visti:

- lo Statuto della Città;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed in particolare l'art. 7;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, Istituzione del servizio sanitario nazionale, ed in particolare gli artt. 13 e 32;
- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 117;
- le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da Covid-19 ed in particolare il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;
- la propria Ordinanza n. 5 del 22 marzo 2020;
- l'articolo 50, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che demanda al Sindaco l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, nel caso di emergenze di igiene pubblica a carattere locale;

Verificata la messa in opera di specifiche modalità di accesso in alcuni mercati cittadini;

Dato atto che avuto contezza del numero esatto degli operatori attivi presso ciascun mercato attivo risulta non più necessaria la sospensione dell'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi;

Considerato, altresì, che è opportuno potenziare la rete distributiva in alcune porzioni del territorio molto popolate, quali Falchera e Vallette, che presentano aree adibite al commercio su aree pubbliche con un ridottissimo numero di concessionari di posteggio

ORDINA

A partire dal giorno mercoledì 1 aprile 2020 è consentita l'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi, disciplinata dall'articolo 11 del Regolamento n. 305 per la disciplina del commercio su aree pubbliche, nei seguenti mercati ed aree di copertura commerciale:

BALTIMORA, BARCELLONA, BORROMINI, CAMPANELLA, CENA, CHIETI, CINCINNATO, DI NANNI, FALCHERA NUOVA, MADAMA CRISTINA, MIRAFIORI NORD, PALESTRO, PORPORA, SANTA GIULIA, TARANTO, VALLETTE, VIGLIANI, VITTORIA,

con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- l'assegnazione giornaliera dei posteggi è ammessa esclusivamente nel caso in cui all'interno dell'area mercatale o dell'area di copertura commerciale, così come delimitata in ottemperanza all'Ordinanza Sindacale n 5 del 22 marzo 2020, possa essere mantenuta una adeguata distanza tra le postazioni di vendita, ed è condizionata nel numero dei posteggi da assegnare alla superficie disponibile;
- sono considerati disponibili per l'assegnazione in spunta i posteggi in concessione qualora il concessionario non abbia occupato il proprio posteggio, prima dell'orario previsto per le operazioni di spunta;
- sono altresì disponibili per l'assegnazione in spunta i posteggi liberi in ciascun mercato o area di copertura commerciale indicati nell'allegato alla presente ordinanza, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- il numero di clienti che può essere contemporaneamente presente all'interno dell'area mercatale o dell'area di copertura commerciale così come delimitata deve essere non superiore al doppio delle postazioni di vendita presenti;
- l'assegnazione giornaliera è effettuata, in deroga a quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Comunale del 31 maggio 2015, mecc. 2015 01336/016, esclusivamente sulla base dei seguenti criteri:
 - a. maggior numero di presenze effettuate sul mercato di cui trattasi con riferimento all'autorizzazione esibita per la partecipazione;
 - b. maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività del commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini della partecipazione, così come risultante dal registro imprese;
 - c. maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.
- sia mantenuto sempre un adeguato spazio per l'attesa dei clienti a distanza di almeno un metro l'uno dall'altro;
- i clienti dovranno essere saranno serviti uno solo per volta, sempre nel rispetto della distanza interpersonale;
- l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
- gli operatori dovranno assicurare che le strutture siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità;
- l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza;

DEMANDA

Alla Divisione Centrale Corpo di Polizia Municipale, l'adozione dei provvedimenti di competenza per l'attuazione della presente ordinanza.

Alla Divisione Turismo, Attività Economico Produttive e Sviluppo, l'eventuale ulteriore individuazione nei mercati o nelle aree di copertura commerciale di posteggi liberi per l'assegnazione in spunta, apportando alla tabella di cui all'allegato 1 le modifiche non sostanziali di carattere tecnico e formale.

AVVERTE

Che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della L. 7/08/1990, n. 241;

Che l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza è punita, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00, ovvero in forma aggravata ricorrendone i presupposti, e con le sanzioni accessorie ivi previste;

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio.

AVVISA

Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è il Dott. Roberto Mangiardi.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

LA SINDACA

Firmato digitalmente da Chiara Appendino

Allegato n. 1 all'Ordinanza Sindacale

MERCATO – AREA C.COMM.	NUMERO MASSIMO POSTI ASSEGNABILI	NOTE
BALTIMORA	3	
BARCELLONA	8	
BORROMINI	3	
CAMPANELLA	4	
CENA	2	
CHIETI	1	SOLO IL LUNEDI'
CINCINNATO	3	
DI NANNI	3	
FALCHERA NUOVA	3	
MADAMA CRISTINA	2	
MIRAFIORI NORD	2	1 AL SABATO
PALESTRO	3	
PORPORA	1	
SANTA GIULIA	3	
TARANTO	6	
VALLETTE	6	
VIGLIANI	2	
VITTORIA	3	2 IL MERCOLEDI'